



COMUNE DI CARAMANICO TERME
Provincia di Pescara

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 58 DEL 28/12/2022

OGGETTO: Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – Art. 20 del D.Lgs. nr. 175/2016 – Provvedimenti.

L'anno duemilaventidue, addì ventotto, del mese di Dicembre alle ore 18:30, nella SEDE DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, si è riunito in seduta sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DE ACETIS LUIGI	SI
DE VITA ANTONIO	SI
ORSINI NICOLA	SI
SANELLI GIUSTINO	SI
SPERDUTI GREGORIO	SI
TOBIA LUIGI	SI
D'ORTONA DANILO	SI
DI MICHELE GIOVANNI	SI
DE FELICE MIRIA	SI
LA SELVA LUCA	SI
SILVAGGI RITA	--

Presenti n° 10 Assenti n° 1

Il Presidente, DR. SANELLI GIUSTINO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione, ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale Dott. PERTOSA BASILIO, ai sensi di art. 97, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000, ai sensi di art. 97, lettera a) del D.Lgs. n.267/2000.

Il Sindaco Luigi De Acetis espone l'argomento..
Poiché non ci sono altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP), attuativo della delega contenuta nell’art. 18 della L. 125/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, di riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato decreto “*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”;

DATO ATTO che il Comune di Caramanico Terme, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, TUSP:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*
- f) *ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “le amministrazioni pubbliche possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio [...], tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, comma 3, TUSP);*

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del TUSP, sono altresì ammesse le partecipazioni in società aventi oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici;

RILEVATO che:

- ai sensi dell’art. 20 del TUSP, ciascuna Pubblica Amministrazione deve provvedere ad effettuare annualmente una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RICHIAMATO l’art. 20, co. 2, del citato decreto che individua le ipotesi in cui l’Ente deve provvedere all’adozione di un piano di razionalizzazione, corredato di apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, ovvero:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, del TUSP, sopra citato;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP”;

RICHIAMATE le proprie finalità istituzionali quali espresse dallo Statuto Comunale;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, comma 2, TUSP);

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che alla data del 31/12/2021 il comune di Caramanico Terme risulta titolare di partecipazioni dirette nelle seguenti società:

- ACA S.P.A in house providing
- Pescara Innova S.r.l

DATO ATTO che alla data del 31.12.2021 il comune di Caramanico Terme risulta titolare di partecipazioni indirette detenute per il tramite di società controllate, riconducibili alle categorie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, e segnatamente:

- Risorse Idriche S.r.l per il tramite di ACA S.P.A (avente ad oggetto la manutenzione di impianti di depurazione delle acque reflue) - in liquidazione.
- Hydrowatt S.P.A per il tramite di ACA S.P.A (avente ad oggetto la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili prevalentemente di tipo idrico).

PRECISATO che la ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021:

- è adempimento obbligatorio il cui esito, anche negativo, deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del TUSP;
- costituisce aggiornamento del Piano di Revisione Straordinaria effettuata ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 175/2016 (adottato con deliberazione CC n. 26 del 22/09/2017);

RICORDATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo il socio pubblico non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri di cui all'art. 2437-ter c. c. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater c.c.;

RITENUTO pertanto, tenuto conto delle sopra esposte considerazioni, di procedere all'approvazione:

- del “Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Caramanico Terme (art. 20 del D. Lgs. 175/2016)” (di seguito Piano di Revisione Ordinaria), allegato parte integrante del presente atto (Allegati A e B);

- della Relazione Tecnica che la norma sopracitata prevede sia inserita a corredo del Piano di revisione Ordinaria (Allegato C);

DATO ATTO che dall'esame ricognitivo condotto, meglio dettagliato nel Piano di revisione Ordinaria e nella Relazione Tecnica posta a corredo del Piano risultano riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 4 le seguenti società:

DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA
ACA S.p.A. in house providing	1,45%

per le quali si conferma il mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione.

La società Pescara Innova S.r.l. pur riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 4, co. 2, lett. d) ricade nell'ipotesi prevista dall'art. 20, comma 2, lett. b) e d) del citato TUSP, non avendo dipendenti e risultando inattiva. Pertanto, si precisa che l'Assemblea dei soci ha deliberato, in data 28.09.2021, lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione ed ha proceduto alla nomina, in qualità di liquidatore, del Dott. Andrea Santarone;

RICHIAMATO il Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 con deliberazione del Consiglio Comunale n. CC n. 26 del 22/09/2017

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D. Lgs. 267/2000 (Allegato D);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Segretario generale e dal responsabile del settore Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Caramanico Terme alla data del 31/12/2021, come di seguito illustrate:

- nel "Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Caramanico Terme", allegato al presente atto deliberativo a formarne parte integrante e sostanziale (Allegati A e B);
- nella Relazione Tecnica, che la norma sopracitata prevede sia inserita a corredo del Piano di Revisione Ordinaria, allegato facente parte integrante del presente provvedimento (Allegato C);

2. **DI TRASMETTERE:**

- la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune di Caramanico Terme;

- copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nelle modalità di cui alla nota prot. n. 4366 – 29 – 11.2019 – SC_ABR – T73 – P, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 39729 del 02.12.2019;
- la presente deliberazione alla Struttura di Monitoraggio del Ministero dell’Economia e Finanze di cui all’art. 15 del D. Lgs. 175/2016.

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, con voti unanimi favorevoli, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. nr. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000, che testualmente recita: “*4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti*”;

con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 950 del 19/12/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 21/12/2022.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 950 del 19/12/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 21/12/2022.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
DR. SANELLI GIUSTINO

Segretario Generale
Dott. PERTOSA BASILIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Caramanico Terme all'Albo Pretorio online del Comune di Caramanico Terme il giorno _____ e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al _____, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
Dott.
PERTOSA BASILIO